



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2024, proposto da Andrea Toscano, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comm. Giud. Concorso D.D. 1330/23 Regione Lombardia - Educazione Fisica Scuola Primaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- degli esiti della prova scritta del “Concorso ordinario bandito con D.D. 1330/2023, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” - Regione Lombardia, resi visualizzabili in piattaforma telematica in data 20/1/2024, nella misura in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 68;
- dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente, di estremi non conosciuti, e degli eventuali provvedimenti e verbali, di data e protocollo sconosciuti, con cui il ricorrente dovesse essere stata espressamente escluso dal prosieguo del concorso ordinario di cui sopra;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con cui il Ministero dell'Istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 7 D.M. 30/3/2022 n.80 e dell'art.11 D.D. 1330 4/8/2023, i quesiti, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui alla medesima disposizione, costituenti la prova scritta del concorso ordinario per docenti indetto con D.D. n.1330/23, classe di concorso “Educazione motoria nella scuola primaria”, nella parte in cui sono state contrassegnate come erranee le risposte (invece, esatte) di cui si dirà in ricorso;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta di cui sopra, nella parte in cui riverbera i medesimi errori di cui al punto precedente;
- dell'avviso dell'USR Lombardia – Ambito di Lecco prot.5574 del 5/2/2024 e dell'allegato elenco (nonché di eventuali altri adottati e adottandi) dei candidati ammessi alla prova orale del “Concorso ordinario bandito con D.D. 1330/2023, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” - Regione Lombardia, nella parte in cui tra gli ammessi non figura l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

Ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente (e, nello specifico, sul quesito n. 1 della piattaforma CINECA), con relazione da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto altresì che vada disposta verifica con riferimento ai seguenti ulteriori quesiti:

- quesito n. 34 (Piattaforma Cineca), con cui veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l’approccio educativo dell’outdoor education? a) Si contrappone alla diffusione dell’utilizzo delle risorse digitali; b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting; c) Consente di apprendere grazie all’osservazione e ad esperienze in contesti reali; d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano.”*, e in relazione alla quale il Ministero ha ritenuto come corretta la risposta *“b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting”*;

- quesito n. 33 (Piattaforma Cineca), con cui veniva chiesto ai candidati la seguente domanda: *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara; b) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta; c) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali; d) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”*, e in relazione alla quale il Ministero ha ritenuto corretta la risposta *“a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara”*;

Considerato in particolare che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell'Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette.

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università degli Studi di Roma

“Foro Italico”, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e per il deposito della relazione finale;

Ritenuto, altresì, necessario disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone l'incombenza istruttorio di cui in parte motiva, assegnando all'Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare i chiarimenti richiesti, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;
- dispone la verifica di cui in motivazione, nominando il Preside della Università del Foro Italico di Roma perché provveda a designare, in tempi utili a consentire il rispetto dei termini di deposito della verifica, un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia e necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;
- assegna al Verificatore per lo svolgimento dell'incarico ed il deposito della relazione il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'incarico stesso, completo della relativa documentazione, per gli adempimenti istruttori;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Dispone infine a carico di parte ricorrente l'anticipo della somma di trecento (300) euro da corrispondere al verificatore e rinvia all'esito dello svolgimento dell'incarico la fissazione del compenso complessivo.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Andrea TOSCANO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge, ATTESTO che la sovraestesa ordinanza n. 4551/2024 emessa dal TAR Lazio - Sede di Roma, Sez. III bis, pubblicata il 6/3/2024, è conforme alla copia informatica contenuta nel fascicolo informatico del ricorso n.1648/2024 Reg. Ric. TAR Roma, dal quale è stata estratta.
Catania, 12/3/2024
Avv. Fabio Rossi